

All. 4

DISPOSIZIONI PREVISTE PER I/LE CANDIDATI/E CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO

REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

I/Le candidati/e in possesso di titolo di studio conseguito all'estero possono presentare istanza di accesso alla selezione, qualora il titolo accademico conseguito presso Università straniere possa essere considerato equiparabile, per livello, natura, contenuto e diritti accademici, al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso ai sensi dell'art. 2 del bando.

Il titolo di studio deve essere posseduto alla data della scadenza del bando.

L'ammissione alla prova prevista all'art. 4 del bando è subordinata alla valutazione, esclusivamente a tali fini, dell'idoneità del titolo da parte della Commissione di ammissione.

I/Le candidati/e presentano la domanda di ammissione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dall'art. 3 del bando.

La domanda di ammissione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) **titolo originale.** I/Le candidati/e cittadini di Stati Membri dell'Unione Europea possono autocertificarlo;
- 2) **traduzione ufficiale in lingua italiana, solo qualora il titolo non sia rilasciato in lingua inglese, francese, spagnolo o tedesco.** Gli interessati possono rivolgersi a traduttori locali e in seguito richiedere alla Rappresentanza italiana competente per territorio la certificazione della conformità della stessa traduzione. Oppure, se si trovano in Italia, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero ad altri traduttori ufficiali;
- 3) **legalizzazione**, rilasciata dall'autorità competente a legalizzare il documento che attesta il possesso del titolo di studio.

La legalizzazione non è necessaria se il Paese dove è stato conseguito il titolo aderisce alla convenzione dell'Aja (1961). La legalizzazione è sostituita in questo caso dall'Apostille (che convalida l'autenticità dell'atto). Non è inoltre necessaria alcuna legalizzazione se il titolo di studio è rilasciato da un'istituzione del Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia (Convenzione di Bruxelles 1987), Germania (Convenzione di Roma 1969), Austria (Convenzione di Vienna 1975).

- 4) **dichiarazione di valore** rilasciata della Rappresentanza italiana competente per territorio del Paese estero al quale appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo.

Nel caso in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da un Paese la cui legislazione ne prevede la legalizzazione, le Ambasciate d'Italia emettono la dichiarazione di valore solo dopo che il titolo è stato legalizzato da parte dell'autorità competente di quel Paese.

La dichiarazione di valore dovrà comprendere la data e il voto di laurea e le informazioni sul sistema di valutazione del titolo accademico conseguito nel Paese estero (voto minimo e massimo conseguibile). La trasformazione dell'eventuale votazione dell'esame finale di laurea sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice sulla base delle informazioni fornite dalla Rappresentanza Italiana

nella dichiarazione di valore in merito al sistema di valutazione del Paese in cui è stato conseguito il titolo e in merito alla scala dei valori cui si riferiscono le votazioni. Qualora non risulti possibile evincere tali dati dalla documentazione presentata, la Commissione giudicatrice attribuirà d'ufficio la votazione più bassa.

La dichiarazione di valore può essere sostituita dal Diploma Supplement, redatto secondo il modello della Commissione Europea, per i titoli accademici rilasciati da Istituti di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (Bologna Process).

La dichiarazione di valore può essere inoltre sostituita da attestazioni rilasciate da centri ENIC-NARIC che contengano tutte le informazioni riportate nella dichiarazione di valore, necessarie per la valutazione del titolo di studio.

I cittadini/e di stati non membri dell'Unione Europea residenti all'estero in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono presentare la domanda di ammissione alla selezione unitamente alla documentazione indicata (punti 1; 2; 3; 4) alle Rappresentanze Diplomatiche Italiane che provvedono a darne comunicazione all'Università per posta elettronica, ove possibile certificata, entro i termini previsti dal bando.

Le Rappresentanze diplomatico-consolari competenti, in sede di presentazione della domanda di ammissione dello studente di Stati non membri dell'Unione Europea alle prove di accesso concedono un visto d'ingresso di breve soggiorno per motivi di studio, utile a consentire la partecipazione del candidato alle prove previste presso l'Università.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al sito web: <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>

PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

I cittadini dell'Unione Europea e i cittadini di Stati non membri dell'Unione Europea residenti all'estero, che si iscrivono per la prima volta all'Università in Italia, per partecipare al concorso di ammissione dovranno superare la prova di conoscenza della lingua italiana. **La data, la sede e l'ora di tale prova saranno comunicate sul sito** del Dipartimento <http://www.dimec.unibo.it/it>.

I candidati di stati non membri UE dovranno presentarsi alla prova muniti di passaporto con lo specifico visto d'ingresso per motivi di studio/Università o dell'eventuale permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso.

La **prova** di conoscenza della lingua italiana **non è richiesta**: ai cittadini stranieri in possesso di titolo accademico conseguito in Italia; ai borsisti del Governo Italiano; ai cittadini stranieri in possesso di certificato attestante la conoscenza della lingua italiana rilasciato dagli Enti indicati nella Circolare Ministeriale "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2017-2018", concordata tra il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Interno.